NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 44

Vincolo delle attività patrimoniali

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso previsto dall'articolo 43, comma 2, ordina, con proprio decreto, l'iscrizione di ipoteca, a favore della massa degli aventi diritto alle prestazioni contrattuali, sui beni immobili dell'impresa che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 34. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del presente articolo sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina altresi', con proprio decreto, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel registro di cui all'articolo 34, nonche' il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attivita' iscritte nel registro stesso. Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonche' per il vincolo dei depositi in numerario, delle annualita' dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Per i crediti diversi da quelli indicati al comma 4 l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP che da' disposizioni sulla relativa utilizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi degli articoli 42, comma 3, e 57, comma 4.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	III — Condizioni di esercizio
Capo	I — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-44-vincolo-delle-attivita-patrimoniali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it